

Città di Aversa

Ordinanza n. 67 del 18/3/2020

IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente e a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico ossia strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

Ritenuto necessario dover vietare in tutto il suolo cittadino l'imbrattamento dei luoghi pubblici summenzionati con gli escrementi dei cani, che da alcuni proprietari vengono abitualmente condotti ad espletare i loro bisogni fisiologici all'esterno delle proprietà private;

Ritenuto opportuno regolamentare tale pratica al fine di garantire una maggiore igiene pubblica dei suddetti luoghi, evitando possibili inconvenienti alla cittadinanza tutta nel rispetto della vigente legislazione nazionale di riferimento;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Dato atto che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

a tutti i proprietari e detentori di cani, nel corso delle attività di accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico ivi inclusi marciapiedi, strade, piazze, portici, attraversamenti pedonali, accessi alle civiche abitazioni, spazi prospicienti i negozi gli arredi urbani, giardini e parchi pubblici:

- 1. di essere in possesso di idonea attrezzatura (paletta, bustina o ogni altra attrezzatura di equivalente funzionalità), per la raccolta delle deiezioni solide canine, con obbligo di esibirla a richiesta dei pubblici ufficiali preposti al controllo;
- 2. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei propri animali facendo uso dei suddetti strumenti. Le deiezioni rimosse dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.
- 3. di applicare all'animale guinzaglio di lunghezza non superiore a metri 1,50. È fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate per lo sgambamento degli animali, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia di conduzione di animali da compagnia;
- 4. di affidare il cane a persona in grado di gestirlo correttamente:



Cíttà di Aversa

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

DISPONE

di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio per gg. 15, mediante la pubblicazione nel sito *internet* del Comune nonché mediante l'affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull' osservanza della presente Ordinanza. Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso delle attrezzature come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

SANZIONI

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 in caso di reiterazione della violazione la sanzione sarà raddoppiata.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall' art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza si intendono revocati i precedenti provvedimenti emanati per la disciplina della presente materia.

Il Sindaco

Dott. Alfgriso Golia